

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 141

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
4 giugno 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 850/2005 del Consiglio, del 30 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l'attuazione dell'assistenza comunitaria a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002** ..... 1
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità** ..... 3
  
- Regolamento (CE) n. 852/2005 della Commissione, del 3 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 6
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione, del 3 giugno 2005, recante quarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** ..... 8
  
- ★ **Direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>** ..... 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2005/413/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 1550]** ..... 24

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2005/414/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 maggio 2005, recante modifica dell'allegato I della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2005) 1563] <sup>(1)</sup> .....** 29

2005/415/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 1° giugno 2005, che autorizza Malta a utilizzare il sistema istituito in forza del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino [notificata con il numero C(2005) 1588] <sup>(1)</sup> .....** 30

---

#### Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 770/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia (GU L 128 del 21.5.2005) .....

31



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 850/2005 DEL CONSIGLIO**

**del 30 maggio 2005**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l'attuazione dell'assistenza comunitaria a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(2)</sup> («regolamento finanziario») autorizza l'esecuzione del bilancio comunitario in modo centralizzato indiretto e stabilisce le condizioni specifiche di esecuzione.

(2) Nel settore dell'assistenza preadesione, la gestione centralizzata indiretta nella forma definita all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario si è dimostrata uno strumento valido, soprattutto per quanto riguarda le azioni svolte dall'Ufficio per l'assistenza tecnica e lo scambio d'informazioni (TAIEX).

(3) La Turchia è stata uno dei principali beneficiari del TAIEX negli ultimi anni ed è opportuno quindi che possa continuare a ricorrere a tale strumento conformemente alle norme stabilite dal regolamento finanziario.

(4) È auspicabile adottare un'impostazione armonizzata in materia di assistenza preadesione e la formula utilizzata dovrebbe pertanto essere identica a quella prevista nei regolamenti (CEE) n. 3906/1989 del Consiglio <sup>(3)</sup> (PHARE) e (CE) n. 2666/2000 del Consiglio <sup>(4)</sup> (CARDS).

(5) Il regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia <sup>(5)</sup> dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 6 bis*

Nei limiti previsti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(\*)</sup>, la Commissione può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, funzioni d'esecuzione del bilancio agli organismi indicati nell'articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Possono essere affidate funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un'autorità pubblica.

<sup>(\*)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. BODEN

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 851/2005 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2005

**che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il meccanismo previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 <sup>(2)</sup> si è rivelato inadatto a rispondere a situazioni di non reciprocità nelle quali un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato II del predetto regolamento, vale a dire un paese terzo i cui cittadini sono esentati dal visto, mantiene o istituisce l'obbligo del visto nei confronti dei cittadini di uno o più Stati membri. La solidarietà verso gli Stati membri che subiscono tali situazioni di non reciprocità esige di adeguare il meccanismo esistente per assicurarne l'efficacia.
- (2) Tenuto conto della gravità delle situazioni di non reciprocità, è necessario che esse siano obbligatoriamente notificate da parte degli Stati membri interessati. Per fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di nuovo l'esenzione dal visto per i cittadini degli Stati membri interessati, è opportuno prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità in ogni momento di proporre al Consiglio l'adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto. Il ricorso ad una tale decisione provvisoria non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese terzo in oggetto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno inoltre prevedere una connessione temporale tra l'entrata in vigore della misura provvisoria e l'eventuale proposta di trasferimento del paese nell'elenco di cui all'allegato I.
- (3) È opportuno che la decisione di un paese terzo di introdurre o di reintrodurre l'esenzione dal visto nei confronti

dei cittadini di uno o più Stati membri ponga fine automaticamente alla reintroduzione provvisoria dell'obbligo del visto eventualmente decisa del Consiglio.

- (4) Il meccanismo di solidarietà modificato mira a conseguire la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri e a creare un sistema efficiente e affidabile per garantire la stessa.
- (5) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 539/2001.
- (6) È opportuno prevedere un regime transitorio per il caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, alcuni Stati membri siano sottoposti all'obbligo del visto da parte dei paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.
- (8) Il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Essi non partecipano pertanto all'adozione del presente regolamento, non sono dallo stesso vincolati e non sono soggetti alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> e l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>(5)</sup> Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su <http://register.consilium.eu.int>.

<sup>(6)</sup> GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) entro novanta giorni dall'annuncio o dall'applicazione di tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la notifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. La notifica precisa la data di esecuzione della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza di questo termine, la notifica diventa superflua;

b) immediatamente dopo la pubblicazione della notifica la Commissione interviene, d'intesa con lo Stato membro interessato, presso le autorità del paese terzo in causa con l'obiettivo della reintroduzione dell'esenzione dal visto;

c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. La Commissione può anche presentare questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

d) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare una proposta per la reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo di cui alla lettera c) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura di cui alla lettera c). Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto senza presentare prima una relazione;

e) la procedura di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la facoltà della Commissione di presentare una proposta di modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell'elenco di cui all'allegato I. Nel caso in cui sia stata adottata una misura provvisoria di cui alle lettere c) e d), la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla Commissione al più tardi nove mesi dopo l'entrata in vigore della misura provvisoria. Tale proposta prevede altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui alle lettere c) e d). Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese terzo in causa a reintrodurre l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato;

f) allorché il paese terzo in causa sopprime l'obbligo del visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. L'eventuale misura provvisoria decisa a norma della lettera d) decade sette giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Qualora il paese terzo in causa abbia introdotto l'obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo l'ultima pubblicazione.»;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Finché perdura la situazione di non reciprocità nell'esenzione dal visto con un paese terzo di cui all'allegato II nei confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se del caso, presenta proposte adeguate.»

### Articolo 2

Gli Stati membri i cui cittadini, alla data del 24 giugno 2005 sono soggetti all'obbligo del visto da parte di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, notificano tale situazione per iscritto al Consiglio e alla Commissione entro il 24 luglio 2005. La notifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. FRIEDEN

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 852/2005 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,8
	204	91,4
	999	84,6
0707 00 05	052	91,5
	999	91,5
0709 90 70	052	86,5
	624	107,4
	999	97,0
0805 50 10	052	88,7
	388	60,2
	508	50,9
	528	46,3
	624	63,9
	999	62,0
0808 10 80	204	70,2
	388	88,0
	400	144,7
	404	126,8
	508	66,5
	512	70,6
	524	63,6
	528	65,3
	624	173,6
	720	63,8
	804	96,7
	999	93,6
0809 10 00	052	252,7
	999	252,7
0809 20 95	052	296,9
	220	108,0
	400	466,8
	999	290,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 853/2005 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 2005****recante quarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'exportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

- (2) Il 1° giugno 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 757/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 38).

---

*ALLEGATO*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama'at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell'Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami].

---

## DIRETTIVA 2005/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

**che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le seguenti sostanze attive sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: idrazide maleica [con la direttiva 2003/31/CE della Commissione <sup>(4)</sup>], propizamide [con la direttiva 2003/39/CE della Commissione <sup>(5)</sup>], mecoprop e mecoprop-P [con la direttiva 2003/70/CE della Commissione <sup>(6)</sup>].
- (2) Le nuove sostanze attive isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazione etile e fenamidone sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2003/68/CE della Commissione <sup>(7)</sup>.
- (3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tali utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.
- (4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano

essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

- (5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l'idrazide maleica. Quantità massime di residui comunitarie sono già state fissate nella direttiva 90/642/CEE per l'idrazide maleica [direttiva 93/58/CE del Consiglio <sup>(8)</sup> e nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per il propizamide [direttive 96/32/CE del Consiglio <sup>(9)</sup> e 96/33/CE del Consiglio <sup>(10)</sup>]. Esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui oggetto degli adeguamenti della presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.
- (6) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(11)</sup> nonché del parere del comitato scientifico per le piante <sup>(12)</sup> sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64).

<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35.

<sup>(11)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

<sup>(12)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998)

([http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html))

- (7) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
- (8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.
- (9) È quindi necessario inserire o sostituire negli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

- a) all'allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l'isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P, l'idrazide maleica e il fenamidone che figurano nell'allegato I della presente direttiva;
- b) all'allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato II della presente direttiva.

#### Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- a) nell'allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l'isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P e il fenamidone che figurano nell'allegato III della presente direttiva;
- b) nell'allegato II i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide e l'idrazide maleica sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato IV della presente direttiva.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

## ALLEGATO I

Quantità massime di residui (mg/kg)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) <sup>(1)</sup>	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Trifloxystrobin	0,3 (p) Orzo 0,05 (p) Segala 0,05 (p) Triticale, frumento 0,02 (*) (p) Altri cereali
Carfentrazione-etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Fenamidone	0,02 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop espressa come mecoprop)	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Idrazide maleica	0,2 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

<sup>(1)</sup> RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

## ALLEGATO II

Quantità massime di residui (mg/kg)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Propizamide	0,02 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

## ALLEGATO III

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
<b>1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	0,05 (*) (p)		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
i) AGRUMI		0,3 (p)		0,02 (*) (p)	
Pompelmi e pomeli					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)					
Arance					
Pomeli					
Altro					
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di anacardio					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di pecan					
Pinoli o semi di pino domestico					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altro					
iii) POMACEE		0,5 (p)		0,02 (*) (p)	
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altro					
iv) DRUPACEE				0,02 (*) (p)	
Albicocche		1 (p)			
Ciliege		1 (p)			



## Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		1 (p)			
Prugne					
Altro		0,02 (*) (p)			
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
a) Uve da tavola e da vino		5 (p)		0,5 (p)	
Uve da tavola					
Uve da vino					
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
More					
More di rovo					
More-lamponi					
Lamponi					
Altro					
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)				0,02 (*) (p)	
Mirtilli neri					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		1 (p)			
Uva spina		1 (p)			
Altro		0,02 (*) (p)			
e) Bacche e frutti selvatici		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
vi) FRUTTA VARIA				0,02 (*) (p)	
Avocadi					
Banane		0,05 (p)			
Datteri					
Fichi					
Kiwi					
Kumquat					
Litci					
Manghi					
Olive					

## Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Frutti della passione					
Ananassi					
Papaie					
Altro		0,02 (*) (p)			
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>	0,05 (*) (p)		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
<b>i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO</b>		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Bietola rossa (o da orto)					
Carote					
Sedani-rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca					
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefica					
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altro					
<b>ii) ORTAGGI A BULBO</b>		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Agli					
Cipolle					
Scalogni					
Cipolline					
Altro					
<b>iii) ORTAGGI A FRUTTO</b>					
<b>a) Solanacee</b>					
Pomodori		0,5 (p)		0,5 (p)	
Peperoni					
Melanzane					
Altro		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	

## Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)		0,2 (p)		0,02 (*) (p)	
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altro					
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)					
Meloni		0,3 (p)		0,1 (p)	
Zucche					
Cocomeri					
Altro		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
d) Mais dolce		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
iv) CAVOLI		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
a) Cavoli a infiorescenza					
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altro					
b) Cavoli da testa					
Cavoletti di Bruxelles					
Cavoli cappucci					
Altro					
c) Cavoli da foglia					
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altro					
d) Kohlrabi					
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,02 (*) (p)			
a) Lattughe e simili				2 (p)	
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga					
Scarola					
Altro					

## Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazione etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
b) Spinaci e simili				0,02 (*) (p)	
Spinaci					
Bietole da foglia e da costa					
Altro					
c) Crescione acquatico				0,02 (*) (p)	
d) Cicoria Witloof				0,02 (*) (p)	
e) Erbe fresche				0,02 (*) (p)	
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altro					
vi) LEGUMI (freschi)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Fagioli (non sgranati)					
Fagioli (sgranati)					
Piselli (non sgranati)					
Piselli (sgranati)					
Altro					
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi					
Porri					
Rabarbaro					
Altro					
viii) FUNGHI		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
a) Funghi coltivati					
b) Funghi non coltivati					
<b>3. Legumi da granella</b>	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Fagioli					
Lenticchie					

## Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) <sup>(1)</sup>	Trifloxystrobin	Carfentrazione etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Piselli					
Altro					
<b>4. Semi oleosi</b>	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Semi di lino					
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza					
Semi di soia					
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altro					
<b>5. Patate</b>	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Patate precoci					
Patate tardive					
<b>6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)</b>	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	0,1 (*) (p)	30 (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)

<sup>(1)</sup> RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

## ALLEGATO IV

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
<b>1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
i) AGRUMI		
Pompelmi e pomeli		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di anacardio		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
iv) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
vi) FRUTTA VARIE		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Papaie		
Altro		
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>		
i) RADICI E TUBERI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani-rapa		
Barbaforte o cren		
Topinambur		
Pastinaca		
Radici di prezzemolo		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Navoni		
Igname		
Altro		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*) (p)	
Agli		15 (p)
Cipolle		15 (p)
Scalogni		15 (p)
Cipolline		
Altro		0,2 (*) (p)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altro		
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
iv) CAVOLI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza		
Broccoli		
Cavolfiori		
Altro		
b) Brassica da capolino		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Brassica da foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Kohlrabi		
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi		0,2 (*) (p)
a) Lattughe e simili	1 (p)	
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		
b) Spinaci e simili	0,02 (*) (p)	
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico	0,02 (*) (p)	
d) Cicoria Witloof	0,02 (*) (p)	
e) Erbe fresche	1 (p)	
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		



Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
vi) LEGUMI (freschi)	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Fagioli (non sgranati)		
Fagioli (sgranati)		
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altro		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
viii) FUNGHI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
<b>3. Legumi da granella</b>	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altro		
<b>4. Semi oleosi</b>	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)
Semi di lino		
Arachidi		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Altro		
<b>5. Patate</b>	0,02 (*) (p)	50 <sup>(1)</sup>
Patate precoci		
Patate tardive		
<b>6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)</b>	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata</b>	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto [4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che introduce la presente modificazione].

<sup>(1)</sup> Quantità massime di residui relative alla patata soggette a riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

**che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per il 2005**

[notificata con il numero C(2005) 1550]

(2005/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 <sup>(2)</sup>, contiene l'elenco dei programmi e fissa l'aliquota e l'importo dei contributi per ciascun programma.

(2) La decisione 2004/863/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità <sup>(3)</sup>.

(3) In data 28 gennaio 2005 un gruppo di esperti, presieduto dal Laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE, ha confermato la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una capra macellata in Francia. Si tratta del primo caso di infezione da BSE di un piccolo ruminante in condizioni naturali.

(4) Nella sua dichiarazione del 28 gennaio 2005, il gruppo di esperti sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESAs) ha sottolineato che l'importanza di questo singolo caso di infezione da BSE di una capra in Francia è ancora da valutare. Per effettuare un'adeguata valutazione è essenziale disporre dei risultati di una più vasta sorveglianza della presenza di TSE nei caprini.

(5) In risposta a tale dichiarazione, il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione <sup>(5)</sup>, ha introdotto un nuovo programma per la sorveglianza delle TSE nei caprini, applicabile dall'11 febbraio 2005. In base al nuovo programma di sorveglianza, il numero degli animali sani macellati o deceduti nelle aziende da sottoporre a test è stato aumentato in modo sostanziale.

(6) In considerazione delle particolarità del settore della carne caprina e del valore limitato dei caprini di più di diciotto mesi ai fini della macellazione e tenuto conto dell'importanza di mettere effettivamente in atto una sorveglianza potenziata per valutare la prevalenza dell'encefalopatia spongiforme bovina nei caprini, è opportuno aumentare l'importo che la Comunità rimborsa per ogni test agli Stati membri, fino a un massimale di 30 EUR per i test rapidi eseguiti su caprini.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 6.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 82.

<sup>(4)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 9).

<sup>(5)</sup> GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.

- (7) Inoltre il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione <sup>(1)</sup>, prevede a partire dal 14 gennaio 2005 l'obbligo di effettuare analisi sistematiche a rilevazione mirata per distinguere tra encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie in tutti i casi di encefalopatia spongiforme trasmissibile rilevati in ovini e caprini. Tale misura dovrebbe essere considerata ammissibile ai fini della concessione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza ed eradicazione negli Stati membri.
- (8) Data l'importanza che riveste la valutazione della prevalenza della BSE nei piccoli ruminanti ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari nell'ambito della sanità pubblica e della salute degli animali, è opportuno rimborsare il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri per i test molecolari iniziali volti a distinguere la BSE dalla scrapie.
- (9) È pertanto necessario rivedere l'ammontare massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma, stabilito dalle decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.
- (10) La decisione 2004/863/CE stabilisce le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità, che comprendono la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri interessati, di una relazione mensile sullo stato di avanzamento dei programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sulle spese sostenute. I costi figurano nell'allegato, che deve essere modificato per tener conto delle modifiche degli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 36/2005 e (CE) n. 214/2005.
- (11) È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.
- (12) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 736 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, «2 375 000 EUR» è sostituito da «2 426 000 EUR»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo «15 020 000 EUR» è sostituito da «15 170 000 EUR»;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 2, «290 000 EUR» è sostituito da «294 000 EUR»;
- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, «585 000 EUR» è sostituito da «1 487 000 EUR»;
- 7) all'articolo 7, paragrafo 2, «4 780 000 EUR» è sostituito da «8 846 000 EUR»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, «24 045 000 EUR» è sostituito da «29 755 000 EUR»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, «6 170 000 EUR» è sostituito da «6 172 000 EUR»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, «6 660 000 EUR» è sostituito da «8 677 000 EUR»;
- 11) all'articolo 11, paragrafo 2, «85 000 EUR» è sostituito da «353 000 EUR»;
- 12) all'articolo 12, paragrafo 2, «835 000 EUR» è sostituito da «836 000 EUR»;
- 13) all'articolo 13, paragrafo 2, «145 000 EUR» è sostituito da «155 000 EUR»;
- 14) all'articolo 14, paragrafo 2, «1 085 000 EUR» è sostituito da «1 184 000 EUR»;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/696/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### Articolo 2

La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, «3 550 000 EUR» è sostituito da «3 586 000 EUR»;

- 15) all'articolo 15, paragrafo 2, «35 000 EUR» è sostituito da «36 000 EUR»;
- 16) all'articolo 16, paragrafo 2, «4 270 000 EUR» è sostituito da «4 510 000 EUR»;
- 17) all'articolo 17, paragrafo 2, «1 920 000 EUR» è sostituito da «2 076 000 EUR»;
- 18) all'articolo 18, paragrafo 2, «1 135 000 EUR» è sostituito da «1 480 000 EUR»;
- 19) all'articolo 19, paragrafo 2, «435 000 EUR» è sostituito da «444 000 EUR»;

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.

- 20) all'articolo 20, paragrafo 2, «1 160 000 EUR» è sostituito da «1 170 000 EUR»;
- 21) all'articolo 21, paragrafo 2, «305 000 EUR» è sostituito da «313 000 EUR»;
- 22) all'articolo 22, paragrafo 2, «5 570 000 EUR» è sostituito da «5 690 000 EUR»;
- 23) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 23*
- Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sino a:
- a) un importo massimo di 8 EUR per test, per i test effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini e gli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
- b) un importo massimo di EUR 30 per test, per i test effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
- c) un importo massimo di EUR 145 per test, per i test molecolari iniziali di differenziazione effettuati dal 14 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 come precisato nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»;
- 24) il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.
- Articolo 3*
- Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
- Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.
- Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 2004/696/CE è sostituito dall'allegato seguente:

## «ALLEGATO I

**Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE**

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

(in EUR)

Malattia	Stato membro	Percentuale di test effettuati <sup>(1)</sup>	Importo massimo
EST	Austria	100 %	2 076 000
	Belgio	100 %	3 586 000
	Cipro	100 %	353 000
	Repubblica Ceca	100 %	1 736 000
	Danimarca	100 %	2 426 000
	Estonia	100 %	294 000
	Finlandia	100 %	1 170 000
	Francia	100 %	29 755 000
	Germania	100 %	15 170 000
	Grecia	100 %	1 487 000
	Ungheria	100 %	1 184 000
	Irlanda	100 %	6 172 000
	Italia	100 %	8 677 000
	Lituania	100 %	836 000
	Lussemburgo	100 %	155 000
	Malta	100 %	36 000
	Paesi Bassi	100 %	4 510 000
	Portogallo	100 %	1 480 000
	Slovenia	100 %	444 000
	Spagna	100 %	8 846 000
Svezia	100 %	313 000	
Regno Unito	100 %	5 690 000	
Totale			96 396 000

<sup>(1)</sup> Test rapidi e test molecolari iniziali.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

<b>Sorveglianza delle EST</b>			
Stato membro:	Mese:	Esercizio:	
<b>Test sui bovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) 999/2001			
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test sugli ovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test su ovini e caprini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) 999/2001			
Totale			
<b>Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) 999/2001»			

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modifica dell'allegato I della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2005) 1563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/634/CE della Commissione <sup>(2)</sup> approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. I programmi si prefiggono di consentire allo Stato membro di avviare, per una zona o per un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
- (2) Con lettera del 23 settembre 2004, l'Italia ha chiesto l'approvazione del programma da attuare nella zona Valle di Tosi. La domanda presentata risulta conforme all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarla.
- (3) La decisione 2003/634/CE va quindi modificata di conseguenza.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'allegato I della decisione 2003/634/CE, dopo il punto 3.5 è inserito il testo seguente:

«3.6. IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:

**Zona Valle di Tosi**

— il bacino idrografico del fiume Vicano di S. Ellero dalle sorgenti allo sbarramento in località Il Greto presso il villaggio di Raggioli.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/67/EC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 55).

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2005

**che autorizza Malta a utilizzare il sistema istituito in forza del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino**

[notificata con il numero C(2005) 1588]

(Il testo in lingua inglese è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contempla l'istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
- (2) La decisione 2004/588/CE della Commissione <sup>(3)</sup> riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini.
- (3) Conformemente alla direttiva 93/24/CEE, su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini sul patrimonio, a condizione di ottemperare agli obblighi fissati da tale direttiva.
- (4) A supporto della propria richiesta dell'11 marzo 2005, Malta ha trasmesso una documentazione tecnica sulla struttura e sull'aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché sui metodi di calcolo dei dati statistici.
- (5) In particolare, Malta ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche per le categorie, elencate all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, non direttamente disponibili nella base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. Malta dovrebbe adottare tutte le disposizioni atte a garantire che tali metodi di calcolo assicurino la precisione dei dati statistici.

(6) L'esame della documentazione tecnica trasmessa dalle autorità maltesi permette di concludere che la domanda dovrebbe essere accettata.

(7) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 93/24/CEE, Malta è autorizzata a utilizzare, in luogo delle indagini sul patrimonio bovino di cui a tale direttiva, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.

*Articolo 2*

Nel caso in cui il sistema specificato all'articolo 1 cessi di essere operativo oppure il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche attendibili per talune o per tutte le categorie di bovini, Malta fa nuovamente ricorso, per valutare il patrimonio bovino o le categorie in questione, a un sistema di indagini statistiche.

*Articolo 3*

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2005.

*Per la Commissione*

Joaquín ALMUNIA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.



**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 770/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128 del 21 maggio 2005)*

A pagina 17, articolo 2:

*anziché:* «nei primi dieci giorni del mese di maggio 2005»,

*leggi:* «nei primi dieci giorni del mese di giugno 2005».

---